



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro

TRIBUNALE DI SIRACUSA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In funzione di Giudice del Lavoro, In funzione di Giudice del Lavoro, in
composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco ha
emesso la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 578/19 R.G.,

promossa da

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv.
Mariagrazia Caruso giusta procura in atti;

ricorrente

Contro

INPS (c.f. 02121151001), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente
domiciliato in Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale Inps, e rappresentato
e difeso dell'avv. Ivano Marcedone , giusta procura in atti;

resistente



Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.02.2019 innanzi all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, [REDACTED] proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 59820180002889146000 e avente ad oggetto il pagamento di contributi a titolo di Gestione Separata liberi professionisti dell'Inps pari ad euro 6056,26 per l'anno 2011. A sostegno della domanda deduceva la prescrizione delle somme pretese e l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva, derivante dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata Inps liberi professionisti, essendo l'attività libero professionale svolta dal ricorrente soggetta al versamento obbligatorio del contributo integrativo previsto dalla normativa di Inarcassa, contributo sempre versato dal ricorrente.

Con provvedimento del 11.03.2019 veniva sospesa l'esecutorietà degli atti impugnati. Si costituiva in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando che ai fini dell'esclusione di tale obbligo di iscrizione, ai sensi del comma 12 dell'art 18 del d.l. n. 98/ 2011, non è sufficiente il versamento alla Cassa di riferimento di qualunque tipologia di contributo, quale nella specie, quello integrativo, avente finalità esclusivamente solidaristica e non assicurativo- previdenziale occorrendo piuttosto il versamento del contributo soggettivo minimo, previsto ai fini pensionistici in via ordinaria per gli iscritti ad Inarcassa. In merito all'eccezioni di prescrizione deduceva altresì la notifica di atti interruttivi della stessa.

E in assenza di attività istruttoria la causa veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio disposta in data odierna.

Il ricorso è fondato, per i seguenti motivi.

Preliminarmente si rileva che per lo stesso periodo per cui è stato richiesto il pagamento dei contributi INPS il ricorrente aveva già provveduto a pagare i contributi all'Inarcassa, e quindi sarebbe illogico una doppia contribuzione.

In subordine anche l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito trova accoglimento.

Invero, condividendo l'orientamento giurisprudenziale richiamato nel ricorso



introduttivo sono stati dedotti fatti estintivi della pretesa creditoria successivi alla formazione del titolo esecutivo, afferenti proprio all'intervenuta prescrizione dei contributi, Quanto al superiore termine di prescrizione, questo giudice condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di sentenza di condanna passata in giudicato virgola, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali di regola quinquennali, che dunque non si trasforma come actio iudicati di cui all'articolo 2953 c.c. in decennale, quale effetto della mancata opposizione della cartella. Va condiviso il principio affermato dalla Corte di Cassazione Sent. 27950/2018, secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi: il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito e la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa. Nel caso di specie, trattandosi della dichiarazione dei redditi per il 2011, il saldo andava fatto entro il 16.06.2012 termine da cui decorre la prescrizione quinquennale. Come documentato dall'Inps nei propri atti difensivi, l'Istituto ha inviato un avviso bonario di pagamento soltanto il 29/08/2017, quando al termine prescrizionale era già scaduto. L'avviso del debito impugnato deve essere pertanto annullato. All' accoglimento del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso proposto da STAMPIGI Salvatore

- 1) Annulla l'avviso di addebito impugnato, indicato in premessa, per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione.
- 2) Rigetta ogni ulteriore domanda.
- 3) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali .



578/2019 RG

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siracusa 25.10.2024

Il Giudice

Dott. Paolo Marescalco

